

Umbria

L.R. 16-4-2005 n. 21

Nuovo Statuto della Regione Umbria.

Pubblicata nel B.U. Umbria 18 aprile 2005, n. 17, ediz. straord.

**L.R. 16 aprile 2005, n. 21 <sup>(1)</sup>.**

**Nuovo Statuto della Regione Umbria <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 18 aprile 2005, n. 17, ediz. straord.

(2) Il precedente statuto era stato approvato con [L. 23 gennaio 1992, n. 44](#), sostitutivo dello statuto approvato con [L. 22 maggio 1971, n. 344](#).

---

### **Art. 19**

#### *Concertazione.*

1. Il Presidente della Giunta regionale può attivare fasi formali di concertazione con le rappresentanze istituzionali, funzionali, economiche, sociali, professionali per individuare linee di intesa. Negli atti di competenza del Consiglio regionale, la concertazione è avviata previa immediata informazione al Consiglio stesso che può adottare atti di indirizzo.

2. Il Presidente del Consiglio convoca annualmente i rappresentanti istituzionali, funzionali, economici e sociali della Regione nella Conferenza regionale dell'Economia e del Lavoro. Il Consiglio regionale sulla base degli atti della Conferenza può adottare linee di indirizzo.

---

### **Art. 28**

#### *Consiglio delle Autonomie locali.*

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di consultazione della Regione e di partecipazione degli Enti locali.
  2. La legge regionale disciplina la composizione del Consiglio delle Autonomie locali in modo da garantire la più ampia rappresentatività territoriale e politica, prevedendo, oltre alla rappresentanza degli esecutivi, un'adeguata rappresentanza dei Consigli e stabilisce le risorse necessarie per il suo funzionamento.
  3. Il Consiglio delle Autonomie locali approva a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento interno che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 
- 

#### **Art. 29**

##### *Competenze del Consiglio delle Autonomie locali.*

1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri e formula proposte al Consiglio regionale e alla Giunta. In particolare esprime pareri obbligatori al Consiglio regionale in materia di piani regionali di sviluppo, di programmazione regionale, di bilancio e conto consuntivo e sugli atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province. Il Consiglio delle Autonomie locali esercita inoltre tutte le altre competenze previste dallo Statuto e dalle leggi regionali.
  2. Il Consiglio regionale, qualora ritenga di non attenersi al parere obbligatorio emesso dal Consiglio delle Autonomie locali, sugli atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province, delibera a maggioranza assoluta dei componenti. La Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al Consiglio delle Autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale.
- 
-